



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 19, riunita in udienza il 17/02/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CELLETTI SANDRO, Presidente

BOLOGNESI MAURO, Relatore

CATERBI SIMONA, Giudice

in data 17/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 89/2022 depositato il 13/01/2022

proposto da

Immobiliare Santa Rita Terza Srl In Liq.ne - 03307910152

Difeso da

Franco Domini - DMNFNC52H25H485U

ed elettivamente domiciliato presso francodomini@puntopec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200038456674 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

voglia Codesta On.le Commissione adita, una volta esaminate le ragioni a difesa ed in applicazione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 546/1992, disporre preliminarmente per la sospensione degli effetti dell'atto, per i motivi sopra esposti e, di conseguenza decidere per l'annullamento della cartella impugnata, ed in sostituzione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, una volta valutata la fattispecie ed i fatti relativi, e dichiarare la cartella esattoriale e gli importi Iva iscritti a ruolo non dovuti, dal momento che l'Iva richiesta da versare è stata già assolta, ancorché in modo irrituale, ma nei termini e nella misura dovuta.

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:

1. rigettare il ricorso ex adverso, in quanto integralmente infondato, con la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali, maggiorate di diritto del cinquanta per cento ai sensi dell'art. 15, co. 2-septies, del D.lgs. n. 546/1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ricorrente è stata oggetto della procedura di esecuzione immobiliare n. 737/2016 del Tribunale di Milano.

In relazione alla titolarità di un immobile commerciale sito in Milano, Galleria Passarelli 1, il Tribunale ha nominato Custode Giudiziario la società Sivag SpA di Milano ex articolo 65 c.p.c.

Quest'ultima società (Sivag SpA), con atto registrato a Milano al n. 6220 del 27/3/2018, ha locato l'immobile oggetto della predetta esecuzione immobiliare alla società Brioni SpA, ed avrebbe dovuto versare all'Erario a mezzo del modello F24 l'IVA gravante sui canoni di locazione ed incassata.

E' accaduto, invece, che l'Ufficio Amministrazione della Sivag SpA, abbia erroneamente versato l'imposta incassata con modello F23, anziché col mod. F24, indicando quale versante la citata Brioni SpA, anziché la Immobiliare Santa Rita Terza srl, e per i seguenti importi:

- versamento del 4/5/2018- Codice Tributo 210T per €. 19.145,17;
- versamento del 12/7/2018 – Codice tributo 210T per €. 19.145,17;
- versamento del 13/11/2018 – Codice tributo 210T per €. 19.145,17.

Tutto ciò per un totale di €. 57.435,00, somma pari all'importo iscritto a ruolo dall'Ufficio competente e quale si rileva dalla cartella qui impugnata dalla Ricorrente Immobiliare Santa Rita Terza Srl in liq.ne.

La Immobiliare Santa Rita pertanto ricorreva per sentir dichiarare la cartella esattoriale e gli importi Iva iscritti a ruolo non dovuti, dal momento che l'Iva richiesta da versare è stata già assolta, ancorché in modo irrituale, ma nei termini e nella misura dovuta.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale controdeduceva alle argomentazioni avversarie e

concludeva chiedendo quanto sopra esposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Ufficio afferma che la Ricorrente Immobiliare Santa Rita Terza Srl rimanga obbligata al versamento dell'IVA visto che il versamento tramite F23 non era idoneo a consentire all'intermediario delegato (istituto di credito: Monte dei Paschi di Siena SpA, Via Cristei ang. Via Cellini – 20090 Segrate) di riversare gli importi al corretto capitolo di bilancio dello Stato per l'IVA dovuta per il 2018.

Ritiene invece il Collegio che, pur in presenza di un palese errore commesso in sede di intestazione del Soggetto che ha versato e del modello utilizzato, ma che il Sistema Informatico dell'Anagrafe Tributaria ha comunque accettato e che l'Erario ha incassato, vi sia una duplicazione di imposta tra quella richiesta con la cartella esattoriale e quella già versata nei termini e documentata in corso di causa.

Potranno semmai essere dovute le sanzioni per errore formale, ove richieste.

Motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Milano il 17 febbraio 2023.

IL RELATORE

Mauro Bolognesi

IL PRESIDENTE

Sandro Celletti